



Spett.le

**ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI  
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI  
DELLA REGIONE SICILIANA**

assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it

Pagina | 1

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

In adempimento all'ordinanza del T.A.R. Sicilia n. 1143/2024, resa nel giudizio portante il n. 1989/2021 R.G., la sottoscritta Avv. Grazia Maria Tomarchio (codice fiscale: TMRGZM78E51C351Y – graziamaria.tomarchio@pec.ordineavvocaticatania.it), nella qualità di Procuratore e Difensore del **COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA**, in persona del Sindaco *pro tempore* (codice fiscale: 03967670872), giusta procura in atti,

**PROCEDE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE RICHIESTA**

a codesto ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ - DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI DELLA REGIONE SICILIANA, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Sicilia n. 1143/2024, resa nel giudizio portante il n. 1989/2021 R.G., di voler disporre la pubblicazione sul proprio sito internet:

- del presente atto di notifica per pubblici proclami contenente un sunto del ricorso;
- del ricorso introduttivo del giudizio;
- dell'ordinanza del T.A.R. Sicilia n. 1143/2024;
- del D.D.G. n. 501 del 3.06.2021 con i relativi allegati dalla quale si evincono i soggetti inclusi nella graduatoria, in ogni caso quivi elencati;
- dell'indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ove individuare ogni altra informazione utile, contenuta nel presente atto.

**Con invito a non rimuovere dal proprio sito internet la predetta documentazione per trenta giorni decorrenti dalla presente notifica.**



## **1) SUNTO DEL RICORSO**

### **1.1) Fatto**

Con Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 541 del 27.05.2019, l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana ha indetto una procedura per la concessione di agevolazioni in favore dei Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per la realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse Prioritario 6 – Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.2 *“Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta”*.

L'avviso in questione ha individuato sia la documentazione da presentare a corredo dell'istanza di partecipazione che i requisiti di regolarità formale e di ammissibilità sostanziale di cui al paragrafo 4.4, comma 3, lettere a) e b), specificando -al successivo paragrafo 4.5- i criteri di attribuzione dei punteggi e le modalità di formazione della graduatoria.

Con l'ulteriore precisazione che sarebbero state ritenute ammissibili le istanze che avrebbero raggiunto il punteggio minimo di 50/100 e sarebbero state finanziate secondo la data della loro presentazione fino all'esaurimento dell'ammontare delle risorse a disposizione della P.A..

Il Comune di Santa Maria di Licodia, ormai da anni, realizza importanti percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti che potrebbero subire ulteriori incrementi anche attraverso la realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (previsto nell'A.R.O. approvato dalla Regione Siciliana con decreto n. 238 del 10 marzo 2015), disponendo già dell'area dove allocarlo e del progetto esecutivo munito di tutte le autorizzazioni necessarie e, pertanto, immediatamente cantierabile.

Sicché, l'Ente ha deciso di partecipare alla procedura di finanziamento indetta dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, compilando e presentando il modulo di partecipazione in uno al progetto ed agli allegati previsti dall'avviso.

La suddetta documentazione è stata tempestivamente trasmessa sia in formato digitale a mezzo pec il 30.10.2019, sia in formato cartaceo il successivo 5.11.2019.

All'esito delle verifiche da parte della Commissione di valutazione, con D.D.G. n. 501



del 3.06.2021, il cui contenuto è stato portato a conoscenza del Comune di Santa Maria di Licodia con la successiva nota prot. n. 27615 S6 del 14.07.2021, sono state approvate le graduatorie definitive delle operazioni ammesse e finanziabili, delle operazioni ammesse ma non finanziabili per mancata copertura finanziaria, nonché delle istanze non ammesse per mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (50/100), di cui ai seguenti allegati:

1. CCR Nuove realizzazioni – *“Graduatoria definitiva delle istanze ammesse e finanziabili e ammesse ma non finanziabili per mancata copertura finanziaria”*;
2. CCR Nuove realizzazioni – *“Graduatoria definitiva delle istanze non ammesse per mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (50/100)”*;
3. CCR Adeguamento/Ampliamento/Potenziamento – *“Graduatoria definitiva delle istanze ammesse e finanziabili e ammesse ma non finanziabili per mancata copertura finanziaria”*;
4. CCR Adeguamento/Ampliamento/Potenziamento – *“Graduatoria definitiva delle istanze non ammesse per mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (50/100)”*.

L'istanza presentata dal Comune di Santa Maria di Licodia è stata inserita nell'allegato 2, in quanto la Commissione di valutazione *“ha attribuito all'intervento di Nuovo CCR un punteggio pari a 49,13 e posizionandolo al n. 44 della graduatoria”*, con la conseguenza che *“considerato che l'Avviso per l'ammissione al finanziamento prevedeva il raggiungimento di un punteggio minimo pari a 50,00, il suddetto intervento risulta **non ammesso**”*.

In ragione del rilevante interesse pubblico alla realizzazione del CCR ed, al contempo, dell'impossibilità di comprendere dal solo allegato 2 i punteggi effettivamente conseguiti con riguardo ad ogni singolo criterio tecnico di valutazione individuato dalla *lex specialis*, il Comune ha presentato istanza di accesso agli atti al fine di ottenere copia della scheda di valutazione contenente, per l'appunto, le valutazioni compiute dalla Commissione sulla propria istanza di finanziamento.

L'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha esitato favorevolmente la predetta istanza, consegnando copia della documentazione richiesta, dalla quale si evince come la P.A. abbia commesso dei macroscopici errori nella valutazione dei requisiti di ammissibilità sostanziale e nella conseguente attribuzione dei punteggi.



Sicché, con ricorso notificato in data 13.10.2021, il Comune di Santa Maria di Licodia ha chiesto l'annullamento del provvedimento di mancata ammissione al finanziamento, affidandosi ai seguenti motivi di censura:

*1) Violazione e falsa applicazione delle regole di gara con particolare riferimento ai paragrafi 4.4, comma 3, lettere a) e b), e 4.5 dell'Avviso Pubblico per la concessione di agevolazioni in favore dei Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per la realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse Prioritario 6 – Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.2 "Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta"; violazione e falsa applicazione del dovere di soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere: sviamento della causa tipica, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.*

L'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità si è costituito con una memoria di forma (*n.d.r.*: limitandosi a chiedere di essere sentito in camera di consiglio) e non ha depositato alcun documento; non si è, invece, costituito il Comune di Basicò, cui il ricorso è stato notificato al solo fine di garantire l'integrità del contraddittorio (non potendosi configurare come un controinteressato in senso stretto dal momento che l'ammissione al finanziamento del progetto presentato dal Comune di Santa Maria di Licodia non ne avrebbe pregiudicato la posizione in quanto lo stesso era già utilmente collocato in graduatoria, avendo conseguito un punteggio superiore alla soglia minima prevista).

Celebratasi la camera di consiglio in data 23.11.2021, il T.A.R. Sicilia -con ordinanza n. 763/2021- ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente il requisito del *fumus boni iuris* sul presupposto -da un lato- che «il ricorso al soccorso istruttorio al fine di integrare la documentazione deficitaria è precluso dalla tassativa previsione del punto 4.1, § 7 dell'Avviso pubblico relativo all'Azione 6.1.2 del PO FESR Sicilia 2014/2020, approvato con D.D.G. n. 541 del 27.05.2019, secondo cui "La documentazione non è integrabile da parte dell'ente richiedente successivamente alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della stessa", e tale previsione non è stata impugnata dalla parte ricorrente» e -dall'altro- che «non emerge con assoluta evidenza la previsione nel progetto di procedure automatizzate di contabilizzazione



*dei rifiuti in ingresso e in uscita, anche in considerazione della estrema sommarietà nell'illustrazione del relativo motivo di censura, rinviante a una estesa documentazione tecnico-amministrativa di oltre 800 pagine senza alcuna evidenziazione in ricorso dei passaggi salienti e pertinenti».*

Il suddetto provvedimento è stato impugnato dinanzi al C.G.A. (n. 73/2022 R.G.), il quale -con ordinanza n. 76/2022- ha respinto l'appello, ritenendo insussistenti profili di sufficiente *fumus boni iuris*.

Nelle more, è stata fissata l'udienza pubblica di merito, che si è celebrata lo scorso 27.03.2024 ed all'esito della quale -con ordinanza n. 1143/2024- il T.A.R. Sicilia, ritenendo che alcuni profili di doglianza potrebbero risultare fondati con particolare riguardo al mancato esercizio del soccorso istruttorio, ha disposto l'integrazione del contraddittorio di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati dall'eventuale accoglimento, anche parziale, del ricorso ed ha fissato l'udienza di prosecuzione per il prossimo 10 luglio 2024.

#### 1.2) *Motivi di diritto*

##### I. Interesse ad agire

L'Ente ha interesse all'accoglimento del ricorso, per risalire la graduatoria.

L'attribuzione di tutti i punteggi illegittimamente non assegnati di cui infra, la collocherebbe tra i progetti ammessi e finanziabili.

Ma, anche l'accoglimento di una parte del ricorso, consentirebbe l'inserimento del progetto presentato dalla P.A. tra quelli ammessi e non finanziabili per mancata copertura di spesa, con conseguente possibilità di beneficiare di successivi ampliamenti/slittamenti della graduatoria.

II. *Violazione e falsa applicazione delle regole di gara con particolare riferimento ai paragrafi 4.4, comma 3, lettere a) e b), e 4.5 dell'Avviso Pubblico per la concessione di agevolazioni in favore dei Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di Raccolta Ottimali), per la realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse Prioritario 6 – Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.2 "Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta"; violazione e falsa applicazione del dovere di soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. Eccesso di potere: sviamento della causa tipica, travisamento dei fatti,*

Avv. Grazia Maria Tomarchio

Patrocinante in Cassazione

Via Torino n. 61 - 95128 – Catania Tel. e Fax 095.704.73.74 – Cell. 346.76.61.093

avvgraziatomarchio@studiotomarchio.it



difetto di istruttoria, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta

Il Comune di Santa Maria di Licodia avrebbe avuto diritto al conseguimento di un più alto punteggio in sede di valutazione della proposta progettuale.

**A)** Innanzitutto, viene in rilievo l'errata e/o omessa valutazione del criterio "C.6 *Sostenibilità economica d'esercizio del sistema di raccolta nel quadro della gestione complessiva del ciclo dei rifiuti a livello di SSR/ATO*".

Per siffatto criterio, l'Avviso Pubblico ha previsto l'attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti per i progetti per i quali vi fosse un Piano Economico Finanziario (PEF) TARI con evidenza della quota riservata al funzionamento del CCR approvata dal Consiglio Comunale.

Ebbene, nonostante il Comune ricorrente abbia dichiarato di avere adottato la delibera di C.C. n. 9 del 28.03.2019 (con oggetto proprio l'approvazione delle tariffe TARI 2019), la Commissione di valutazione ha rilevato la mancata allegazione della stessa all'istanza e, comunque, il mancato reperimento su Internet, così attribuendogli un punteggio pari a zero.

L'operato della P.A. è palesemente illegittimo sotto distinti profili.

In primo luogo, l'Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il cd. soccorso istruttorio, chiedendo di produrre il documento (erroneamente) ritenuto necessario.

Ciò in applicazione di quel dovere consacrato all'art. 6, lett. b), della Legge n. 241/1990 ed all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, che è applicabile alla generalità dei procedimenti amministrativi.

Il soccorso istruttorio (*id est*: la possibilità di integrazione di documentazione preconstituita rispetto alla data di indizione della procedura di selezione), infatti, ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta, ma ritenuta dalla P.A. incompleta o irregolare sotto il profilo formale, dovendosi solo escludere la possibilità per il concorrente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, in violazione del principio di immodificabilità e segretezza dell'offerta, imparzialità e *par condicio* degli altri operatori (in senso, T.A.R. Campania Napoli 28.06.2021 n. 4469).

Il Comune è consapevole che, nella materia della distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche, tale istituto soggiace ad una applicazione più rigorosa di quanto avvenga nelle gare.

Cionondimeno non ignora che lo stesso è espressione del principio generale di



massima partecipazione alle gare pubbliche ed alle procedure comparative, sicché le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale deve essere garantito ogniquale volta le medesime non si traducano in occasione di aggiustamento postumo e, dunque, in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dalla *lex specialis* o per ovviare ad irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative.

Nel caso di specie, la mancata allegazione della delibera non costituisce una irregolarità non sanabile, nella misura in cui l'adozione della stessa risale a data anteriore alla presentazione della domanda di ammissione del finanziamento e, quindi, l'esercizio del cd. soccorso istruttorio non avrebbe comportato un'integrazione postuma di un requisito essenziale né un *discrimen* rispetto agli altri concorrenti. Piuttosto, l'operato dell'Amministrazione resistente concreta una palese disparità di trattamento.

Invero, come si evince dal D.D.G. n. 501 del 3.06.2021, con nota prot. n. 9352 del 4.03.2021, l'Assessorato ha trasmesso alla Commissione di valutazione le osservazioni di alcuni Comuni (*n.d.r.*: e, precisamente, dei Comuni di Francofonte, Marsala, Ravanusa, Aci Sant'Antonio, Santa Margherita Belice – Montevago, Villafranca Sicula, Gagliano Castelferrato, Tremestieri Etneo e Ventimiglia di Sicilia) per una rivalutazione delle istanze da essi presentate.

Tant'è che, all'esito di siffatta rivalutazione, con note prot. n. 14005 dell'8.04.2021 e prot. n. 14979 del 15.04.2021, sono state trasmesse le **nuove graduatorie** delle istanze ammesse e finanziabili e ammesse ma non finanziabili per mancata copertura finanziaria e quelle delle istanze non ammesse per il mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio (50/100), **proprio riviste a seguito del riesame della documentazione trasmessa dai suddetti Comuni** (*sic!*).

La rivisitazione delle graduatorie, conseguente alle osservazioni presentate dagli altri Comuni, equivale -di fatto- ad avere esercitato un soccorso istruttorio, sicché l'Amministrazione ben avrebbe potuto (*recte*, dovuto) richiedere la regolarizzazione dell'istanza presentata dal Comune di Santa Maria di Licodia, sollecitando la trasmissione della delibera di C.C. n. 9 del 28.03.2019 (di cui viene data espressa menzione nell'istanza medesima), senza che ciò configurasse una violazione della *par condicio*.

Pertanto, ove l'Assessorato avesse legittimamente esercitato tale potere, non gli





sarebbe residuo alcun margine di discrezionalità nella valutazione del criterio in parola, poiché la presenza del Piano Economico Finanziario TARI con evidenza della quota riservata al funzionamento del CCR approvata dal Consiglio Comunale comporta l'automatica attribuzione del massimo punteggio pari a 10 punti.

Ciò in quanto, per tale voce, l'attribuzione del punteggio avviene sulla sola base della presenza (o meno) del PEF con la conseguenza che, in ipotesi affermativa (casella "SI"), il punteggio riconosciuto è pari a 10 punti, mentre -in caso contrario (casella "NO"), il punteggio assegnato è pari a zero.

Avendo l'odierno ricorrente diritto ad ottenere 10 punti, **il totale conseguito sarebbe stato pari a 59,13** e, quindi, l'istanza avrebbe dovuto essere inserita tra quelle ammesse anche se non finanziabili per la mancata copertura finanziaria.

**B)** In secondo luogo, viene in rilievo l'errata e/o omessa valutazione del criterio *"C.9 Livello di partecipazione, partenariato pubblico privato e presenza di accordi che includano consorzi di filiera"*.

Per tale criterio, l'Avviso Pubblico (documento n. 5, già richiamato) ha previsto l'attribuzione di un punteggio da zero a 5 punti valutabile in base alla presenza di protocolli di intesa e/o altri accordi ed, in particolare, 0,5 punti per ogni protocollo siglato fino ad un massimo di 5 punti.

Il Comune di Santa Maria di Licodia, in sede di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento, ha dichiarato di avere sottoscritto tre convenzioni (documento n. 7, già richiamato), sicché il punteggio che avrebbe dovuto essergli attribuito era pari a 1,5 punti.

Tuttavia, la Commissione di valutazione gli ha assegnato soltanto 0,5 punti con la seguente motivazione: *"su 3 convenzioni dichiarate è presente in CD solo 1"* (documento n. 4, già richiamato).

Anche sul punto l'operato della P.A. è illegittimo.

E difatti, anche in questo caso, l'Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il cd. soccorso istruttorio, chiedendo di integrare la documentazione mancante di cui si fa espressa menzione nella proposta progettuale avanzata.

In proposito, valgano le considerazioni di cui alle precedenti pagine 7/9.

Il soccorso istruttorio, volto ancora una volta a consentire esclusivamente la regolarizzazione dell'istanza e dei documenti ad essa allegati (e non già un aggiustamento postumo della proposta progettuale), avrebbe permesso al Comune





di Santa Maria di Licodia di conseguire il punteggio di 1,5 punti, già sufficiente per essere collocato utilmente in graduatoria tra le istanze ammesse anche se non finanziabili per la mancata copertura finanziaria.

Invero, aggiungendo siffatto punteggio a quello già attribuito (49,13), **l'odierno ricorrente avrebbe totalizzato 50,63 punti.**

**C)** Da ultimo, si rileva l'errata e/o omessa valutazione del criterio "*C.10 Ricorso a tecnologie innovative*".

Per tale criterio, l'Avviso Pubblico ha previsto l'attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti così ripartito:

- 2 punti in caso di presenza di un sistema elettronico per il controllo degli accessi e l'identificazione automatica degli utenti con gestione elettronica di pesatura e tipologia dei conferimenti in ingresso di utenze domestiche e non domestiche;
- 6 punti per l'integrazione con il sistema di raccolta decentrato tramite identificazione del singolo contenitore di raccolta, utilizzo di sacchetti identificativi, o con apposizione di appositi codici a barre sui materiali conferiti;
- 2 punti per le procedure AUTOMATIZZATE di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa.

In questo caso, dunque, l'attribuzione del punteggio non avviene in maniera discrezionale all'esito di una valutazione, bensì **automaticamente** per il solo effetto della verifica positiva della presenza di uno degli elementi di cui si compone il criterio C.10.

Orbene, se l'Amministrazione ha giustamente attribuito il punteggio pari a zero per le prime due voci (*n.d.r.*: non disponendo l'odierno ricorrente dei sistemi richiesti dalla *lex specialis*), non altrettanto correttamente ha fatto con riguardo alle procedure AUTOMATIZZATE di contabilizzazione dei rifiuti.

Invero, ignorando il contenuto della proposta progettuale presentata dal Comune di Santa Maria di Licodia ed allegata alla domanda, ha omissso di valutare favorevolmente la ricorrenza di tale requisito.

È sufficiente esaminare la domanda di ammissione al finanziamento ed i documenti ad essa allegati per verificare come l'odierno ricorrente abbia previsto l'attivazione di procedure per la contabilizzazione automatizzata dei rifiuti.

Ciò si evince chiaramente nella relazione istruttoria, ove viene espressamente indicato che i lavori per la realizzazione del CCR prevedono, tra l'altro, **la collocazione**



**di pesa (bilico).**

Se tanto non fosse sufficiente, anche il progetto esecutivo allegato all'istanza contempla l'adozione delle procedure in questione.

Sicché, il Comune di Santa Maria di Licodia ha titolo per rivendicare l'attribuzione del relativo punteggio pari a 2 punti.

**Sommando quest'ultimi a quello già conseguito (49,13), l'odierno ricorrente avrebbe ottenuto complessivi 51,13 punti con diritto ad essere incluso tra le istanze ammesse anche se non finanziabili per la mancata copertura finanziaria.**

**2) ESTRATTO ORDINANZA N. 1143/2024 T.A.R.S. CHE DISPONE I PUBBLICI PROCLAMI**

Con ordinanza n. 1143/2024 (n. 1989/2021 R.G.), il T.A.R. Sicilia -ritenuto "*necessario integrare il contraddittorio ex art. 49 cod. proc. amm. nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da un eventuale accoglimento, ancorché parziale, del ricorso*"- ha ordinato che parte ricorrente proceda a tale adempimento nel termine perentorio di 20 giorni decorrenti dalla sua comunicazione, avvenuta il 29.03.2024.

**3) ELENCO NOMINATIVI DI TUTTI I SOGGETTI INCLUSI IN GRADUATORIA**

***2.1) Graduatoria definitiva delle istanze ammesse e finanziabili (fino al raggiungimento della soglia pari a € 16.000.000,00)***

- 1) Comune di Gagliano Castelferrato
- 2) Comune di Misilmeri
- 3) Comune di Castrolibero
- 4) Comune di Gela
- 5) Comune di Resuttano
- 6) Comune di Piedimonte Etneo
- 7) Comune di Eraclea
- 8) Comune di Contessa Entellina
- 9) Comune di Baucina
- 10) Comune di Aci Catena
- 11) Comune di Mazzarrà Sant'Andrea
- 12) Comune di Palagonia
- 13) Comune di Trapani
- 14) Comune di Casteltermini
- 15) Comune di Alessandria della Rocca
- 16) Comune di Riesi
- 17) Comune di Acate
- 18) Comune di Tremestieri Etneo
- 19) Comune di Delia
- 20) Comune di Forza d'Agrò
- 21) Comune di Palermo - Nicoletti
- 22) Comune di Palermo – Oreto



- 23) Comune di Palermo – Grassi
- 24) Comune di Palermo – Minutella
- 25) Comune di Palermo – Scalea
- 26) Comune di Venetico
- 27) Comune di Letojanni
- 28) Comune di Isnello
- 29) Comune di Castelmola
- 30) Comune di Montemaggiore Belsito
- 31) Comune di Troina
- 32) Comune di Santo Stefano Quisquina
- 33) Comune di Canicattini Bagni
- 34) Comune di Cesarò
- 35) Comune di Pettineo
- 36) Comune di Catania – Librino
- 37) Comune di Catania – Forcile
- 38) Comune di Catania – Sanzio
- 39) Comune di Catania – Montenero
- 40) Comune di San Mauro Castelverde
- 41) Comune di Roccavaldina
- 42) Comune di Basicò

## **2.2) *Graduatoria definitiva delle istanze non ammesse per mancato***

### ***raggiungimento della soglia minima di punteggio***

- 43) Comune di Torretta
- 44) Comune di Santa Maria di Licodia
- 45) Comune di Santa Margherita Belice – capofila dell'A.R.O. SA.MO Santa Margherita Belice e Montevago
- 46) Comune di Calascibetta
- 47) Comune di Castoreale
- 48) Comune di Falcone
- 49) Comune di Aci Sant'Antonio
- 50) Comune di San Teodoro
- 51) Comune di Capizzi
- 52) Comune di Grotte
- 53) Comune di Bagheria
- 54) Comune di Itala
- 55) Comune di Nissoria
- 56) Comune di Patti
- 57) Comune di Altofonte
- 58) Comune di Pollina
- 59) Comune di Castelbuono

## **2.3) *Graduatoria definitiva delle istanze ammesse e finanziabili (fino al***

### ***raggiungimento della soglia pari a € 5.472.213,55)***

- 1) Comune di Modica



- 2) Comune di Piazza Armerina
- 3) Comune di Butera
- 4) Comune di Bronte
- 5) Comune di Termini Imerese
- 6) Comune di Santa Lucia del Mela
- 7) Comune di Menfi
- 8) Comune di Sciacca
- 9) Comune di Burgio
- 10) Comune di Francofonte
- 11) Comune di Cefalù
- 12) Comune di Sortino
- 13) Comune di Pozzallo
- 14) Comune di Prizzi
- 15) Comune di Alimena
- 16) Comune di Villafranca Tirrena
- 17) Comune di Palermo – Picciotti
- 18) Comune di Villafranca Sicula
- 19) Comune di Marineo
- 20) Comune di Calamonaci
- 21) Comune di Montelepre
- 22) Comune di Mazzara del Vallo
- 23) Comune di Ragalna
- 24) Comune di Ventimiglia di Sicilia
- 25) Comune di Aci Bonaccorsi
- 26) Comune di Palazzo Adriano
- 27) Comune di Leonforte
- 28) Comune di Salemi
- 29) Comune di Messina – Pistunina
- 30) Comune di Messina – Spartà
- 31) Comune di Messina – Salandra
- 32) Comune di Messina – Gavitelli
- 33) Comune di Messina – Tremonti
- 34) Comune di Messina – Giampileri

#### **2.4) *Graduatoria definitiva delle istanze non ammesse per mancato***

##### ***raggiungimento della soglia minima di punteggio***

- 35) Comune di Oliveri
- 36) Comune di Corleone
- 37) Comune di Maletto
- 38) Comune di Montalbano Elicona
- 39) Comune di Ravanusa
- 40) Comune di Marsala
- 41) Comune di Mussomeli
- 42) Comune di Partinico

#### **3) RIEPILOGO DEI DOCUMENTI DA PUBBLICARE**



- atto di notifica per pubblici proclami contenente un sunto del ricorso;
- ricorso introduttivo del giudizio;
- ordinanza del T.A.R. Sicilia n. 1143/2024;
- D.D.G. n. 501 del 3.06.2021 con i relativi allegati.

#### **4) STATO DEL PROCEDIMENTO ED INDICAZIONE DEL SITO WEB**

Pagina | 13

Il giudizio pendente dinanzi al T.A.R. Sicilia (n. 1989/2021 R.G.) sarà chiamato all'udienza pubblica di merito del prossimo 10 luglio 2024, ore di rito.

Il sito web della giustizia amministrativa (ove è possibile reperire tutte le informazioni utili relative al procedimento relative al ricorso n. 1989/2021 R.G.) è il seguente:

[www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

\* \* \*

Si resta in attesa di ricevere l'attestazione di avvenuta pubblicazione nei termini di legge decorrenti dalla presente richiesta.

Catania, 11 aprile 2024

Avv. Grazia Maria Tomarchio